SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 novembre 2026** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti amministrativi sottoscritti digitalmente, le amministrazioni sono pregate di inviare – esclusivamente tramite pec istituzionale – la seguente documentazione all'indirizzo **gazzettaufficiale@giustiziacert.it**: lettera di richiesta di pubblicazione firmata digitalmente – non scannerizzata – inserendo la dicitura NON SEGUIRÀ DOCUMENTAZIONE CARTACEA, il documento informatico originale, nativo digitale con gli eventuali allegati o autorizzazioni in formato pdf.

Ove l'atto da pubblicare sia sottoscritto in maniera olografa, occorre trasmettere a Ministero della giustizia – Servizio Pubblicazione Leggi e Decreti, Via Arenula 70, 00186 Roma la lettera di richiesta di pubblicazione (in formato cartaceo), una copia conforme dell'atto (in formato cartaceo) e gli eventuali allegati o autorizzazioni (in formato cartaceo) e inviare a **gazzettaufficiale@giustizia.it** una versione digitale in formato word dell'atto da pubblicare.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 novembre 2026, n. **210**.

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5». (26G00232). . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2026.

Approvazione della convenzione stipulata il 30 gennaio 2026 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero. (26A05926). . . . *Pag.* 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 12 novembre 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Roero». (26A06045). . . *Pag.* 9

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 novembre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali («BTP *Green*») 4,10%, con godimento 15 gennaio 2025 e scadenza 30 aprile 2046, terza e quarta *tranche*. (26A06046) . . . . . *Pag.* 11

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2026.

Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti delle SIM. (26A06047) *Pag.* 14

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, convertito, senza modificazioni, dalla legge 19 novembre 2026, n. 210, recante: «Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale "EURO 5"». (26A06181) . . . . . *Pag.* 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil EG» (26A05978) . . . . . *Pag.* 16

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mucoaricodil» (26A05979) . . . . . *Pag.* 16

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin/Metformina Cloridrato Pharmathen». (26A05980) . . . . . *Pag.* 16

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sykurzuki» (26A05981) . . . . . *Pag.* 16

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Benerva» (26A06008) *Pag.* 17

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Periochip» (26A06026) . . . . . *Pag.* 17

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gentamicina Solfato Italfarmaco». (26A06027) . . . . . *Pag.* 17

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Erlotinib Tillomed». (26A06028) . . . . . *Pag.* 18

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latafix» (26A06029) . . . . . *Pag.* 18

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di macitentan, «Macitentan Bruno Farmaceutici». (26A06030) . . . . . *Pag.* 18

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ditralia» (26A06031) . . . . . *Pag.* 19

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A06167) . . . . . *Pag.* 19

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Cleveland (Ohio, Stati Uniti) (26A06032) . . . . . *Pag.* 20

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Dallas (Texas, Stati Uniti) (26A06033) . . . . . *Pag.* 20

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Pubblicazione della comunicazione alla Commissione europea di approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Chianti». (26A06048) . . . . . *Pag.* 21

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Disciplina delle modalità operative per la pubblicazione delle posizioni di lavoro ai fini dell'accesso ai benefici contributivi, la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie tramite il SIISL e gli obblighi di pubblicazione delle posizioni di lavoro da parte delle Agenzie per il lavoro. (26A06034) . . . . . *Pag.* 21

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 novembre 2026, n. **210**.

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3119):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia MELONI e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo SALVINI (Governo MELONI-I), il 28 settembre 2026.

Assegnato alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 28 settembre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 7, il 15, il 21 ottobre 2026 e il 4 novembre 2026.

Esaminato in Aula il 9 novembre 2026 e approvato il 10 novembre 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 2091):

Assegnato alla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, l'11 novembre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4ª (Politiche dell'Unione Europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, l'11 e il 17 novembre 2026.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 17 novembre 2026.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 225 del 28 settembre 2026.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 15, è ripubblicato il testo del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

26G00232

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2026.

Approvazione della convenzione stipulata il 30 gennaio 2026 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

E

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20, che disciplinano gli obblighi, in capo alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, relativi ai servizi aggiuntivi a quelli in concessione e dispongono che tali servizi siano regolati mediante apposite convenzioni fra la stessa società concessionaria e la competente amministrazione dello Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato», che conferma le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2017, emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 maggio 2017 - Serie generale - n. 118, e, in particolare, l'art. 1, comma 1 ai sensi del quale è concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dal 30 aprile 2017;

Visto il Contratto nazionale di servizio, relativo agli anni 2023 - 2028 tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai Radiotelevisione italiana S.p.a., e, in particolare, l'art. 6 secondo cui «La Rai deve articolare un'offerta di servizio pubblico in grado di offrire ai cittadini-utenti la più vasta possibilità di accesso alle diverse manifestazioni della cultura italiana rappresentando l'Italia, le sue eccellenze e i suoi valori nel territorio nazionale e nel mondo. A tal fine Rai deve definire una strategia e un piano d'azione per l'estero volti a intercettare, attraverso piattaforme televisive e web, anche: gli italiani residenti all'estero, con un'offerta che risponda ai loro bisogni e rinsaldi il legame con l'Italia; gli oriundi e gli appassionati di Italia, con offerta in italiano e in inglese, per far conoscere la cultura, le eccellenze produttive, le bellezze geografiche e naturalistiche e lo stile di vita italiani anche all'estero»;

Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della medesima legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'art. 1, comma 315, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria», di seguito denominato «Fondo»;

Considerato che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri generati dalle convenzioni con la RAI per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero sono a valere sul citato Fondo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2025, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2025 al n. 1984, adottato di concerto con i Mi-

nistri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della sopra citata legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono state ripartite le risorse del Fondo per l'esercizio finanziario 2025 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero delle imprese e del made in Italy, per gli interventi di rispettiva competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2025, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2025 al n. 2397, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 6, della sopra citata legge 26 ottobre 2016, n. 198, con il quale sono state ripartite per l'anno 2025 le risorse del Fondo destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2025, che per l'anno 2025 ha destinato la somma di euro 9.500.000 all'intervento denominato «Rinnovo, con decorrenza dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2027 della convenzione stipulata il 31 gennaio 2024 per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione finalizzati all'offerta televisiva e multimediale per l'estero, ai sensi dell'art. 19, punto *c)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103»;

Considerato che, successivamente all'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2025, la RAI – Radiotelevisione italiana, con nota del 9 ottobre 2025, ha rappresentato che il costo annuo sostenuto per la produzione e messa in onda dei programmi destinati agli italiani all'estero risulta superiore al contributo riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e ha chiesto di voler valutare un incremento del contributo economico atto a mitigare, almeno parzialmente, il differenziale negativo costi/ricavi;

Preso atto che, dall'esame dei prospetti consuntivi relativi ai servizi speciali aggiuntivi rispetto a quelli in concessione, finalizzati all'offerta televisiva e multimediale per l'estero, resi ai sensi dell'art. 19, lettera *c)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103, emerge un incremento dei costi effettivamente sostenuti dalla RAI – Radiotelevisione italiana per le prestazioni dedotte in convenzione rispetto al corrispettivo attualmente riconosciuto;

Ritenuto ragionevole e doveroso, anche alla luce del principio di conservazione dell'equilibrio negoziale delle prestazioni tra le parti, rideterminare il corrispettivo della convenzione in essere con la RAI – Radiotelevisione italiana per i servizi speciali aggiuntivi rispetto a quelli in concessione, con riferimento ai servizi per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla stipula di un nuovo atto convenzionale per la produzione e messa in onda dei programmi destinati agli italiani all'estero sulla base del corrispettivo rideterminato al fine di mitigare, almeno parzialmente, il differenziale negativo costi/ricavi, anche alla luce del principio di conservazione dell'equilibrio negoziale delle prestazioni tra le parti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2025, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2025 al n. 3144, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 6, della citata legge 26 ottobre 2016, n. 198, con cui si è provveduto a integrare le risorse stanziate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2025, al fine di assicurare la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla stipula delle nuove convenzioni con la RAI – Radiotelevisione italiana;

Vista la convenzione stipulata in data 30 gennaio 2026 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com, per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero, per la durata di un anno con decorrenza dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2027, per un importo di euro 10.000.000, comprensivo di IVA;

Visto l'art. 5 della sopra citata convenzione, il quale prevede al comma 1 l'istituzione di una «Commissione permanente di monitoraggio», al comma 6 l'istituzione, per la durata della convenzione, di una «Segreteria tecnica» di supporto a tale Commissione, composta da funzionari del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e al comma 7 la facoltà per la Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi di un apposito «Comitato» per valutare, fra l'altro, le segnalazioni degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi di Rai Italia;

Considerato che ai componenti della Commissione permanente *ex* comma 1, della Segreteria tecnica *ex* comma 6 e del Comitato *ex* comma 7 dell'art. 5 della convenzione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati;

Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze, il Sen. Adolfo Urso è stato nominato Ministro delle imprese e del made in Italy e l'On. Antonio Tajani è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, emanato del 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alberto Barachini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato in data 25 novembre 2022, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Alberto Barachini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione e editoria;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata in data 30 gennaio 2026 tra la Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2026

p. il Presidente
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega in materia di informazione ed editoria
BARACHINI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
URSO

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
TAJANI

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2161

ALLEGATO

CONVENZIONE PER L'OFFERTA TELEVISIVA
E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del Cons. Luigi Fiorentino, nella sua qualità di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,

E

Rai Com S.p.a., società con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (CF e/o Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. (di seguito anche «RAI», con sede a Roma, via Alessandro Severo n. 245, c.f. e partita I.V.A. n. 06382641006) di seguito anche «Rai Com», nella persona del dott. Giuseppe Santo, nella sua qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante;

di seguito denominate anche «Parti».

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI quale concessionaria esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tra l'altro, per la predisposizione di programmi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, regolati attraverso apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio;

Premesso che Rai Com agisce in qualità di mandataria esclusiva senza rappresentanza della Rai- Radiotelevisione italiana S.p.a. nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel Contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero delle imprese e del made in Italy ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo (di seguito «Convenzione»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare l'art. 30, comma 2 che attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria la competenza in materia di stipula di convenzioni con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare il punto 131 dell'allegato, che dispone che «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»;

Visto il nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo unico», emanato con decreto legislativo in data 8 novembre 2021, n. 208, che ha confermato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, in particolare, l'art. 6 del sopracitato testo unico che specifica che l'attività di informazione radiotelevisiva eostituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilità, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 63 del testo unico che prevede che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 30 aprile 2027 alla RAI;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al quinquennio 2023-2028, tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. che prevede all'art. 6 rubricato «Made in Italy» che la Rai è tenuta a garantire la produzione, distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiana, nonché l'impegno di Rai a sviluppare uno specifico canale in lingua inglese di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana;

Vista la convenzione stipulata in data 31 gennaio 2024, tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero, per la durata di un anno con decorrenza dal 1° febbraio 2024 al 31 gennaio 2025, per un importo di euro 9.500.000,00, comprensivo di IVA;

Considerato che, la citata convenzione, originariamente in scadenza il 31 gennaio 2025, è stata rinnovata per un periodo di dodici mesi, decorrenti dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2026, alle medesime condizioni e modalità;

Vista la nota acquisita con prot. DIE n. 5528 in data 9 ottobre 2025, con la quale Rai Com ha reso noto che il costo annuo che RAI sostiene per la produzione e messa in onda dei programmi destinati agli italiani all'estero risulta superiore al contributo riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e ha chiesto di voler valutare un incremento del contributo economico atto a mitigare, almeno parzialmente, il differenziale negativo costi/ricavi;

Preso atto che, dall'esame dei prospetti consuntivi relativi ai servizi speciali aggiuntivi rispetto a quelli in concessione, finalizzati all'offerta televisiva e multimediale per l'estero, resi ai sensi dell'art. 19, lettera *c)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103, emerge un incremento dei costi effettivamente sostenuti dalla RAI - Radiotelevisione italiana per le prestazioni dedotte in convenzione rispetto al corrispettivo attualmente riconosciuto;

Ritenuto ragionevole e doveroso, anche alla luce del principio di conservazione dell'equilibrio negoziale delle prestazioni tra le parti, rideterminare il corrispettivo così come sino ad ora pattuito delle convenzioni con la RAI per i servizi speciali aggiuntivi rispetto a quelli in concessione, con riferimento ai servizi per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero;

Ritenuto opportuno, in considerazione dell'imminente scadenza del rinnovo della suddetta convenzione, procedere alla stipula di una nuova convenzione per la produzione e messa in onda dei programmi destinati agli italiani all'estero sulla base del corrispettivo rideterminato al fine di mitigare, almeno parzialmente, il differenziale negativo costi/ricavi, anche alla luce del principio di conservazione dell'equilibrio negoziale delle prestazioni tra le parti;

Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1.

Oggetto e finalità della convenzione

1. La convenzione ha ad oggetto:

a) Rai Italia: l'offerta di programmazione televisiva e multimediale, nonché i servizi tecnologici, di cui RAI abbia la disponibilità per la produzione e per la trasmissione del segnale relativamente alla programmazione della RAI per l'estero, diffusa per tutto l'arco delle 24 ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della Presidenza del Consiglio in termini di arricchimento nei contenuti e nelle modalità di fruizione dell'offerta dedicata alla promozione e valorizzazione del sistema Paese all'estero;

b) Rai Italy: l'offerta di una specifica piattaforma web con fruizione *streaming on demand* di contenuti audiovisivi in lingua inglese o sottotitolati in lingua inglese. I contenuti saranno di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana, anche mediante la produzione di programmi originali e opere realizzate appositamente per un pubblico straniero, nonché volti alla diffusione dei prodotti rappresentativi delle eccellenze del sistema produttivo italiano e di opere cinematografiche, documentaristiche e televisive selezionate per valorizzare l'identità del Paese all'estero.

2. Con riferimento al dimensionamento quantitativo dell'offerta di Rai Italia e Rai Italy di cui al successivo art. 3 ed in relazione agli attuali sistemi di distribuzione tecnica, Rai Com, per conto di RAI, si impegna a:

promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'imprenditoria italiana nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana nonché consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e su quelle d'interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento);

realizzare un'offerta in grado di rappresentare la complessiva realtà del Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza, nonché realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale;

realizzare nuove ed originali offerte per l'estero, anche d'intesa con la Presidenza del Consiglio, rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in ambito internazionale;

affermarsi come un *partner*-chiave nel sostegno alla promozione del sistema Italia all'estero;

informare sulle iniziative istituzionali italiane relative ai temi delle politiche e relazioni internazionali;

con particolare riferimento a Rai Italia, a:

i. assicurare un'adeguata offerta informativa, di intrattenimento e sportiva, con riferimento al *target* individuato nel successivo comma 3, per contribuire a mantenere solido e vitale il rapporto tra gli italiani all'estero, le persone di origine italiana e l'Italia, anche attraverso logiche di reciprocità, tese a valorizzare in Italia le esperienze degli italiani all'estero anche mediante la previsione di strumenti idonei ad assicurare una «informazione di ritorno»;

ii. garantire un adeguato livello tecnico del segnale e la fruizione della programmazione da parte degli utenti finali, tenendo conto dei diversi fusi orari di riferimento;

iii. effettuare il monitoraggio della programmazione per l'estero nonché della distribuzione del segnale secondo quanto previsto al successivo art. 4.

3. Rai Com si impegna a considerare, come *target* di riferimento dell'offerta internazionale di Rai, le comunità italiane residenti all'estero, gli italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o personali e i cittadini stranieri di origine italiana, cui vanno aggiunti i cittadini stranieri interessati o interessabili all'Italia ed al suo sistema di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, creatività e prodotti.

4. La Presidenza del Consiglio, in un'ottica di ulteriore arricchimento della complessiva offerta destinata all'estero ed in linca con le finalità esplicitate nei precedenti commi 2 e 3, concede a Rai Com, a titolo gratuito, una licenza non esclusiva di utilizzazione dei contenuti della *library* nella propria disponibilità, aventi ad oggetto documentazione di natura istituzionale riconducibile ai generi informazione, approfondimento, comunicazione sociale, pubblica utilità, formazione e promozione culturale, per le finalità istituzionali di servizio pubblico radiotelevisivo proprie della RAI.

5. Rai Com, in caso di utilizzo dei materiali di cui al comma 4, sarà tenuta ad inserire nei titoli di testa e/o di coda dei programmi e/o rubriche televisive e/o radiofoniche che saranno realizzati in virtù della presente convenzione un'apposita dicitura che evidenzi la collaborazione con la Presidenza del Consiglio.

Art. 2.

L'offerta televisiva e multimediale

1. Alla luce delle premesse e delle finalità di cui all'art. 1, Rai Com riconosce come tratto distintivo della missione di servizio pubblico della RAI la qualità dell'offerta televisiva e multimediale destinata all'estero e si impegna ad una programmazione televisiva e multimediale destinata all'estero in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi paesi e dei differenti pubblici di riferimento. A tal proposito, Rai Com evidenzia fin d'ora che parte della programmazione potrà essere diffusa e/o pubblicata su entrambe le offerte (Rai Italia e Rai Italy) in un'ottica di arricchimento e complementarità dell'offerta complessiva.

2. Rai Com si impegna ad alimentare la programmazione oggetto della presente convenzione anche sulla base delle specifiche iniziative editoriali attivate a seguito di accordi definiti con enti, istituzioni o altri soggetti per la valorizzazione del Sistema Paese all'estero.

3. Nello specifico, con riferimento all'offerta Rai Italia di cui al precedente art. 1, comma 1 lettera *a)*, la programmazione, per il periodo di un anno solare a decorrere dal 1° febbraio 2026, deve prevedere n. 8.760 ore complessive annue di programmazione, di cui ore 1.400 di programmazione originale, il cui maggiore dettaglio è descritto nel «Quadro di riferimento editoriale» di cui all'allegato 1, che forma parte integrante della presente convenzione, dedicate ai seguenti generi:

a) Informazione: notiziari con programmazione sistematica o straordinaria; programmi relativi ad avvenimenti a carattere sistematico o straordinario; informazione istituzionale e parlamentare; dibattiti politici; informazione religiosa;

b) Approfondimento: rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, *talk show*, *reportage*, attinenti a temi sociali, politici, economici, di costume e di attualità; rubriche e contenitori televisivi con prevalente contenuto di servizio e di ausilio alla vita quotidiana e ai temi del benessere e della salute;

c) Sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, d'interesse generale e di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali anche relative agli sport dilettantistici e minori;

d) Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità, turismo e qualità del territorio, promozione culturale, scuola e formazione, spettacolo, minori, promozione dell'audiovisivo e insegnamento della lingua italiana;

e) Cinema.

4. Con riferimento a Rai Italia, Rai Com si impegna a:

a) consolidare e diffondere la distribuzione del canale nei Paesi europei;

b) potenziare e qualificare l'offerta di RAI Italy;

c) assicurare la diffusione via internet delle produzioni originali di cui abbia la disponibilità dei diritti;

d) presidiare con maggiore puntualità la stagionalità nella programmazione in coerenza dei diversi fusi orari/bacini di utenti;

e) presidiare con una struttura di monitoraggio il controllo della qualità della messa in onda del canale;

f) istituire un presidio delle comunicazioni *social*.

5. Con riferimento all'offerta Rai Italy, di cui al precedente art. 1, comma 1 lettera *b)*, la programmazione per il periodo della presente convenzione deve prevedere la pubblicazione di n. 460 ore complessive di programmazione in lingua inglese o con sottotitolazione in lingua inglese (il medesimo numero di ore di nuova programmazione su base annuale è previsto in caso di rinnovo della convenzione). Resta inteso che nell'ambito dell'offerta Rai Italy saranno condivisi e pubblicati contenuti audiovisivi che potranno avere e/o avranno avuto una diffusione anche su Rai Italia.

Art. 3.

Palinsesto dell'offerta televisiva e multimediale

1. Rai Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di stipula della presente convenzione, uno schema di palinsesto annuale descrittivo dell'offerta di cui all'art. 2, comma 3 e comma 5, recante l'indicazione delle ore di programmazione distinte in programmazione originale e non, corredato da un prospetto complessivo relativo ai costi previsti per le prestazioni dedotte in convenzione, nonché, relativamente a Rai Italia, la suddivisione per genere, *target* di riferimento ed area di distribuzione territoriale.

2. La Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema di palinsesto, comunicherà a Rai Com le sue eventuali osservazioni.

3. Eventuali variazioni del palinsesto/del numero delle ore di trasmissione devono essere preventivamente concordate tra le Parti che dovranno comunque motivare tale variazione.

4. In caso di rinnovo della presente convenzione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, Rai Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di firma del rinnovo, lo schema di palinsesto dell'offerta televisiva e multimediale di cui al comma 1 riferito al periodo del rinnovo e la Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema, comunicherà a Rai Com le sue eventuali osservazioni.

Art. 4.

Monitoraggio e verifica

1. Il monitoraggio della presente convenzione è svolto da Rai Com con cadenza quadrimestrale nonché a fine periodo di vigenza, e le relative risultanze - comprensive delle informative e dei rapporti di cui al successivo comma 2 del presente articolo - sono trasmesse, non oltre il mese successivo al quadrimestre cui si riferiscono, alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell'esame da parte della Commissione di monitoraggio di cui al successivo art. 5 e per l'adozione degli eventuali interventi tesi al costante allineamento dell'offerta e delle modalità di distribuzione in coerenza alle finalità della presente convenzione.

2. Il monitoraggio si esplica attraverso una dettagliata informativa della programmazione televisiva e dei programmi resi disponibili sulla piattaforma Rai Italy, trasmessa da Rai Com, raggruppata secondo i generi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento all'allegato 1, nonché attraverso rapporti sulla dimensione quantitativa degli utenti finali rispetto ai diversi territori, sulla produzione originale per l'estero, specificando le percentuali per genere, per territori ed i mezzi tecnici nonché le modalità di distribuzione all'utente finale (tipologia di piattaforma distributiva, trasmissione in chiaro e *pay*). Il monitoraggio inoltre prevede un rapporto sui programmi dei canali terrestri e satellitari RAI trasmessi nei palinsesti per l'estero, con le percentuali per genere, per territori e con l'indicazione dei mezzi tecnici di distribuzione, nonché sulla qualità tecnica del segnale.

3. Ai fini della verifica dei risultati di cui alla presente convenzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fa pervenire, entro tre mesi dalla fine dell'intero periodo di vigenza della presente convenzione, alla Presidenza del Consiglio sulla base delle indicazioni acquisite dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, una nota informativa in merito alla qualità, diffusione, ricezione del segnale nonché al gradimento dei programmi trasmessi nell'anno di riferimento in attuazione della presente convenzione. In caso di sottoscrizione di eventuali proroghe, la predetta nota dovrà pervenire, in riferimento al periodo della proroga, entro tre mesi dalla conclusione della stessa.

Art. 5.

Commissione permanente di monitoraggio

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, con decreto del Sottosegretario delegato all'informazione e all'editoria, sarà istituita una Commissione permanente di monitoraggio così composta: Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, tre rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio, un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quattro rappresentanti indicati da Rai Com. La Commissione è presieduta dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Ogni singolo componente, in caso di impedimento, può designare un proprio delegato che sarà legittimato ad esprimere le proprie determinazioni, nel pieno delle connesse funzioni.

2. Le rispettive componenti della commissione possono definire eventuali integrazioni della commissione stessa in funzione degli argomenti trattati.

3. La commissione, ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva della Rai, avrà il compito di procedere con cadenza quadrimestrale, anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento, alla definizione delle più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nella presente convenzione, nonché di valutare e verificare al termine del periodo di riferimento i risultati raggiunti dalla presente convenzione anche sulla base delle risultanze del monitoraggio contenute nelle informative e nei rapporti di cui all'art. 4 nonché della nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al medesimo articolo.

4. La Commissione permanente di monitoraggio segnala, altresì, le proprie valutazioni e le verifiche effettuate sui risultati raggiunti dalla presente convenzione alle parti, ed eventualmente anche al Comitato di cui al comma 7 del presente articolo, per l'adozione degli interventi ritenuti necessari per il costante allineamento dell'offerta e delle modalità di distribuzione rispetto alle finalità della convenzione stessa.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione permanente di monitoraggio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le determinazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Presidente.

6. È istituita inoltre, per la durata della presente convenzione, la segreteria tecnica, composta da funzionari del Dipartimento stesso, di cui la Commissione permanente di monitoraggio si avvale per l'assolvimento dei propri compiti.

7. La Presidenza del Consiglio, per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente convenzione, potrà avvalersi di un apposito Comitato, presieduto dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega di funzioni relative all'informazione e all'editoria o, in sua vece, dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti del Gruppo RAI e di altri organismi interessati per le valutazioni congiunte inerenti il monitoraggio delle attività previste in convenzione. Tale Comitato valuterà, tra l'altro, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi di Rai Italia ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi, in coerenza con le linee guida della presente convenzione.

Art. 6.

Corrispettivo

1. La Presidenza del Consiglio, preso atto delle valutazioni effettuate dalla commissione permanente di monitoraggio ai sensi di quanto previsto ai precedenti articoli 4 e 5, corrisponde a Rai Com, per le prestazioni di cui alla presente convenzione, un corrispettivo pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) compresa IVA di legge.

2. Il suddetto corrispettivo si intende comprensivo di tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, nonché le spese tecniche per l'utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali, per l'organizzazione e gestione dei palinsesti.

3. Rai Com emetterà alla Presidenza del Consiglio una fattura elettronica posticipata contestualmente all'invio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i costi sostenuti in

relazione alle prestazioni dedotte in convenzione, le ore di programmazione, distinte in programmazione originale e non, e - con riferimento a Rai Italia - suddivise per genere, *target* di riferimento ed area di distribuzione territoriale nonché l'effettivo livello tecnico del segnale.

4. Il pagamento del corrispettivo è effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della complessità della documentazione e della procedura prevista per il pagamento - entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata riferita all'intero periodo oggetto della presente convenzione, emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio.

5. La fattura non potrà essere emessa da Rai Com in momento antecedente la verifica della conformità delle prestazioni erogate, effettuata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni.

6. L'importo della fattura è corretto per il valore delle eventuali penali e riduzioni di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Penalità

1. In caso di inadempienza di Rai Com nell'espletamento dei servizi previsti all'art. 2, non dovuto a cause di forza maggiore e/o di esigenze indifferibili, saranno applicate le seguenti penali per ciascuna ora di riduzione di programmazione:

euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna ora di riduzione.

2. Il pagamento della suddetta penale non esonera Rai Com da eventuale responsabilità verso i terzi.

3. Resta inteso che qualora il mancato o parziale espletamento dei servizi di cui all'art. 2 sia determinato da cause di forza maggiore e/o esigenze indifferibili, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Rai Com, ma soltanto una proporzionale riduzione del corrispettivo di cui al precedente art. 6.

4. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio, previa notifica, può disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 8.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

2. In particolare, Rai Com utilizza, a tal fine, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a.

3. Rai Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Rai Com si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Rai Com, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari anche nel caso di ricorso a eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, così come previsto dal succitato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

5. Le parti adempiono agli obblighi relativi all'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

6. La presente convenzione si intenderà risolta, ai sensi dell'art. 3, comma 9-*bis* della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti.

7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, Rai Com si impegna altresì ad emettere la fattura di cui al precedente art. 6 della presente convenzione nel rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale».

Art. 9.

Responsabile gestione della convenzione/comunicazioni

1. Ciascuna delle parti designa il responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito nella presente convenzione e le prestazioni effettivamente rese. Per Rai Com è designata l'avv. Federica Tanzilli. Per la Presidenza del Consiglio, il responsabile della gestione della convenzione è individuato nel direttore dell'ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale.

2. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via posta elettronica certificata, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta certificata:

a Rai Com:

pec: raicom@postacertificata.rai.it

alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l'informazione e l'editoria:

pec: archivio.die@mailbox.governo.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

I succitati indirizzi devono essere utilizzati anche per ogni altra incombenza relativa alla presente convenzione, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 10.

Foro competente

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 11.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa europea, nazionale e provinciale in materia radiotelevisiva e, in particolare, al testo unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 12.

Spese

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico di Rai Com.

Art. 13.

Durata

1. La presente convenzione ha durata dalla data del 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2027.

2. Le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo della stessa, alle medesime condizioni e modalità, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via PEC con le modalità di cui al precedente art. 9.2.

3. A seguito dell'eventuale approvazione di un nuovo contratto di servizio, le parti, di comune accordo, potranno risolvere la presente convenzione prima della sua scadenza naturale e potranno stipulare una nuova convenzione al fine di regolare i rapporti in funzione del contenuto del citato contratto, qualora quest'ultimo preveda una diversa disciplina rispetto a quella vigente.

4. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in convenzione.

Art. 14.

Esecutività

1. Ai sensi del citato punto 131 dell'allegato alla legge n. 286/2006, la presente convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. La presente convenzione è immediatamente esecutiva per Rai Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Art. 15.

Privacy/*Trattamento dati*

1. Le parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi all'attività oggetto della presente convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 («GDPR») e dalla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.

2. Ciascuna delle parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR; l'informativa di Rai Com è altresì consultabile al seguente link: https://www.raicom.rai.it/privacy-policy/ - Ciascuna parte acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna parte (intendendosi a tal fine i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo prestano la propria attività per la conclusione del presente accordo) potranno essere oggetto di trattamento - anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini della formalizzazione della presente convenzione e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.

3. Ciascuna delle parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i suddetti dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

4. Ciascuna parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli articoli n. 15, 16, 17,18, 20, 21 e ss. del GDPR).

Art. 16.

Anticorruzione

1. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le parti si impegnano espressamente a rispettare i principi etici generali di onestà, imparzialità, trasparenza, lealtà e buona fede; in particolare, le parti si impegnano espressamente a rispettare le disposizioni contenute nel «Piano triennale per la prevenzione della corruzione della PCM» e quanto previsto dal codice etico Rai, dal modello di organizzazione, gestione e controllo di Rai Com e dal PTPC adottato ai sensi della legge n. 190/2012, disponibili sul sito di Rai Com al seguente link: https://www.raicom.rai.it/statuto-e-normative/ - Le parti si impegnano inoltre a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente convenzione.

Art. 17.

Legge regolatrice e clausole finali

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.

2. Le parti riconoscono che la convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli n. 1341 e 1342 del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 30 gennaio 2026

p. La Presidenza
del Consiglio dei ministri
FIORENTINO

p. La Rai Com S.p.a.
SANTO

ALLEGATO *1*

QUADRO DI RIFERIMENTO EDITORIALE
CONVENZIONE TRA RAI E PCM DAL 1° FEBBRAIO 2026 AL 31 GENNAIO 2027

8760 ore complessive di programmazione per il Canale Rai Italia di cui:

almeno 100 ore dedicate al genere cinema;

almeno 1400 ore di programmazione originale secondo le seguenti linee guida:

aree d'interesse: approfondimento informativo, riedizione teche Rai, made in Italy, turismo e cultura, food, eccellenze italiane;

lingua: italiano ed inglese in forma ibridata, uso della sottotitolazione.

Le 1400 ore di produzione originale saranno dedicate ai seguenti generi:

Approfondimento informativo:

1° febbraio 2026 – 31 gennaio 2027: 480 h.

Informazione religiosa:

1° febbraio 2026 – 31 gennaio 2027: 140 h.

Sport:

1° febbraio 2026 – 31 gennaio 2027: 300 h.

Riedizioni teche:

1° febbraio 2026 – 31 gennaio 2027: 260 h.

Altri generi - eccellenze italiane:

1° febbraio 2026 – 31 gennaio 2027: 220 h:

rassegna stampa;

made in Italy;

turismo;

cultura;

genius loci;

food.

Totale offerta lineare Rai Italia 1° febbraio 2026 - 31 gennaio 2027: ore 1.400:

460 ore complessive di programmazione offerta non lineare RAI Italy con programmi in inglese;

1° febbraio 2026 – 31 gennaio 2027: ore 460.

26A05926

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 12 novembre 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Roero».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2014, n. 15519, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 del 18 marzo 2014, successivamente rinnovato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Roero»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto Ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Roero»;

Considerato che il Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Roero». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. CAS-2711535-W2L1X5 del 27 agosto 2026 (prot. Masaf n. 0414190/2026) dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOCG «Roero»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 marzo 2014, n. 15519, al Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis, con sede legale in Canale (CN) - via Sersheim n. 2 - a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Roero».

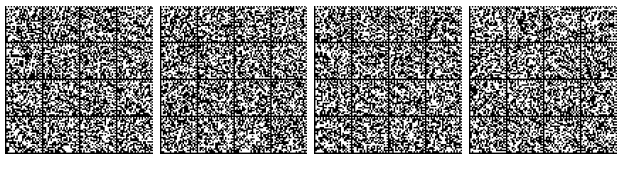
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 4 marzo 2014, n. 15519, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 novembre 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A06045



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 novembre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali («BTP *Green*») 4,10%, con godimento 15 gennaio 2025 e scadenza 30 aprile 2046, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto cornice, il quale prevede che il Dipartimento del Tesoro può procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di «*Green Bond*» di cui all'art. 1, comma 92 della legge n. 160 del 2019;

Visto il regolamento (UE) 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) 236/2012, come successivamente modificato dapprima dal regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi e da ultimo dal regolamento (UE) 2025/2075 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 2025 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione, e come integrato dal regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso, dal regolamento delegato (UE) 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) 2026/1536 della Commissione del 6 luglio 2026 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (di seguito «legge di bilancio 2020»), ed in particolare l'art. 1, comma 92, che stabilisce che gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e

alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti *Green*, tale da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;

Visto l'art. 1, comma 93, della «legge di bilancio 2020», il quale, nell'istituire, ai fini dell'emissione dei *Green Bonds*, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze avente l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui all'art. 1, comma 94, della stessa legge – ovvero le informazioni necessarie a certificare come «*green*» le emissioni di debito pubblico, trattandosi delle informazioni «necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92», per «assicurare il monitoraggio dell'impatto delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale» – demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2020, in cui sono disciplinate le «Modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione dei titoli di Stato *Green*», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 93, della «legge di bilancio 2020», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2023, ed in particolare l'art. 2, rubricato «Competenze», il quale al comma 1 prevede che «Il Comitato opera con l'obiettivo di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di ottenere puntualmente ed inderogabilmente tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di Stato *Green*»;

Visto il quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato *green* pubblicato in data 4 dicembre 2025 (di seguito *Italian Green Bond Framework*), redatto in conformità ai «*Green Bond Principles* (GBP)» elaborati dall'ICMA nel 2025, che individua gli obiettivi ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la tracciabilità, nonché le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei proventi dell'emissione, il monitoraggio delle spese, l'impatto ambientale delle medesime, nonché la rendicontazione dell'allocazione dei proventi;

Vista la *Second Party Opinion* del 4 dicembre 2025, valutazione indipendente rilasciata da *Sustainable Fitch Limited* ai sensi della sezione 2 del suindicato *Italian Green Bond Framework* rubricata «Valutazione indipendente del quadro di riferimento dei titoli di Stato *Green*» e pubblicata in data 4 dicembre 2025, che certifica *ex ante* la coerenza dell'approccio utilizzato nell'*Italian Green Bond Framework* con gli obiettivi ambientali perseguiti della Repubblica italiana, nonché la conformità dello stesso ai *Green Bond Principles* elaborati dall'ICMA nel 2025;

Considerato che l'ammontare pari ai proventi della presente emissione è destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di misure a sostegno di programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, conformemente a quanto disposto dalla «legge di bilancio 2020» e successive modificazioni, ed in particolare alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, al trasporto sostenibile, alle misure per la resilienza climatica e ambientale, alla protezione dell'ambiente, dell'acqua e della biodiversità ed alla ricerca ambientale, conformemente a quanto indicato nell'*Italian Green Bond Framework*;

Considerato che per quel che concerne l'orizzonte temporale, il periodo considerato è rappresentato dal triennio precedente comprensivo dell'anno in corso e dell'anno successivo, con priorità per quanto possibile alle spese sostenute dell'anno in corso e dei due anni precedenti;

Considerato che il bacino di spese ammissibili è costruito in maniera prudenziale, includendo soltanto quelle spese di cui è possibile ottenere una rendicontazione tempestiva e completa;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Considerato che l'importo delle emissioni a tutto il 9 novembre 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.593 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data in data 8 gennaio 2025, così come rettificato in data 9 gennaio 2025, e 8 gennaio 2026, così come rettificato in data 12 gennaio 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni poliennali del Tesoro *Green* («BTP *Green*») 4,10% con godimento 15 gennaio 2025 e scadenza 30 aprile 2046;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* di buoni del Tesoro poliennali *Green* 4,10% con godimento 15 gennaio 2025 e scadenza 30 aprile 2046 (di seguito «BTP *Green*»);

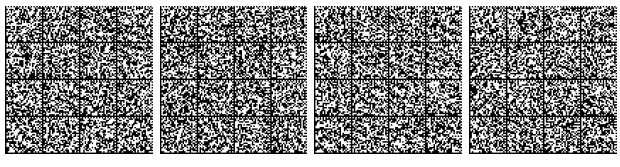
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali («BTP *Green*») 4,10%, avente godimento 15 gennaio 2025 e scadenza 30 aprile 2046. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quattro cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.



Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 12 novembre 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,250% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 novembre 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per diciassette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 novembre 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2027 al 2046, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2046, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Art. 7.

I proventi netti saranno destinati al finanziamento o al rifinanziamento delle spese *green* statali con positivo impatto ambientale come previsto dalla «legge di bilancio per il 2020» (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) e conformemente ai criteri di cui alla sezione 2 dell'aggiornamento del quadro di riferimento delle emissioni di titoli di Stato *Green* (*Italian Green Bond Framework* del dicembre 2025). Le spese ammissibili finanziate tramite i proventi netti di questa emissione sono selezionate secondo i principi ICMA (ICMA *Green Bond Principles*) e sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite pertinenti (gli «SDGs»), nonché di quelli ambientali previsti dalla Tassonomia UE basata sul regolamento (UE) 2020/852 delle attività sostenibili, l'allineamento verso le quali, ove applicabile, viene illustrato nello stesso aggiornamento dell'*Italian Green Bond Framework*.

In particolare, i proventi raccolti tramite la presente emissione saranno destinati per un pari ammontare alle spese presenti nel bilancio dello Stato per gli anni dal 2023 al 2027 con priorità, per quanto possibile, alle spese sostenute nel corso del 2024, 2025 e 2026. Tali spese ricadono sotto le sei categorie di spesa di cui al paragrafo 2.1.3 del suddetto *Italian Green Bond Framework* che è disponibile sul sito *web* dell'emittente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A06046

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2026.

Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti delle SIM.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento;

Visti gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (EBA/GL/2021/06);

Considerato che l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 ha modificato l'art. 13, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per attribuire esclusivamente alla Banca d'Italia la competenza a valutare l'idoneità degli esponenti di SIM e gestori autorizzati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, l'art. 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal citato decreto, si applica alle nomine perfezionate a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Considerata l'esigenza per la Banca d'Italia di disciplinare la procedura di valutazione degli esponenti delle SIM;

Considerato che il regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM, Parte prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezione VI, prevede che agli esponenti aziendali di *holding* di investimento o società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF si applicano l'art. 13 TUF, ad eccezione del comma 3, lettera *e)*, e la relativa disciplina attuativa;

Visto il regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e in particolare l'art. 8, comma 2, ai sensi del quale la consultazione pubblica e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) possono essere omesse quando l'atto di regolazione si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto di atti, anche non vincolanti, di altre Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione o AIR;

Dispone:

che alle SIM, alle *holding* di investimento con sede in Italia iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF e alle società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, si applica il Titolo IV, Capitolo II, del regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia. A questi fini, ogni riferimento a SGR, SICAV e SICAF ivi contenuto si intende effettuato anche alle SIM, alle *holding* di investimento con sede in Italia iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF e alle società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47; esso è altresì pubblicato sul sito *web* della Banca d'Italia.

Roma, 10 novembre 2026

Il Governatore: PANETTA

26A06047

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 225 del 28 settembre 2026)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 19 novembre 2026, n. 210** (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1)**, recante: «Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale "EURO 5"».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Misure urgenti per la continuità della circolazione nel settore dei trasporti

1. All'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, le parole: «a decorrere dal 1° ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2027».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante: «Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 213 del 12 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Misure in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale)*. — 1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché di quanto previsto dal comma 2.

2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano e si motivano le relative deroghe, fermo restando che le regioni escludono dalle limitazioni previste dal presente comma i veicoli ricadenti nelle categorie esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo, *a decorrere dal 1° ottobre 2027*, la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria «Euro 5» è inserita nei piani di qualità dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma. Decorso il termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' nei piani di qualità dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi.

2-*bis*. Le regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» monofuel o bifuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

2-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità agevolate di accesso dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2 del presente articolo.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

26A06181

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil EG»

Con la determina n. aRM - 190/2026 - 1561 del 5 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TADALAFIL EG

Confezioni e descrizioni:

044758011 «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044758023 «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044758035 «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044758047 «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044758050 «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044758062 «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044758074 «20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044758086 «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044758098 «20 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044758100 «20 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05978

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mucoaricodil»

Con la determina n. aRM - 191/2026 - 542 del 5 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo. n. 219/2006, su rinuncia della A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MUCOARICODIL;

Confezioni e descrizioni:

033561034 - «30 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml;

033561046 - «30 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05979

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin/Metformina Cloridrato Pharmathen».

Con la determina n. aRM - 192/2026 - 3055 del 5 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pharmathen S.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SITAGLIPTIN/METFORMINA CLORIDRATO PHARMATHEN

Confezioni e descrizioni:

050254010 «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

050254022 «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

050254034 «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

050254046 «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

050254059 «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

050254061 «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

050254073 «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

050254085 «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

050254097 «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

050254109 «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

050254111 «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

050254123 «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/PCTFE-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05980

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sykurzuki»

Con la determina n. aRM - 193/2026 - 5064 del 5 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sigillata Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SYKURZUKI;

Confezioni e descrizioni:

047491016 «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

047491028 «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

047491030 «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

047491042 «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05981

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Benerva»

Estratto determina IP n. 666 del 23 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BENERVA 300 mg comprimés gastrorésistants 20 U.P. dal Belgio con numero di autorizzazione BE055176, intestato alla società Teofarma S.r.l. - via F.lli Cervi n. 8 - I-27010 Valle Salimbene (PV) - Italia e prodotto da Delpharm Evreux S.a.s., Rue du Guesclin 5, 27000 Evreux, Francia, da Delpharm Gaillard S.a.s., Rue de l'Industrie 33, 74240 Gaillard, Francia e da Teofarma S.r.l. - viale Certosa n. 8A - 27100 Pavia, Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in - via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione:

BENERVA «300 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister PVC/AL;

codice A.I.C.: 050430026 (in base 10) 1J302B (in base 32);

forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: tiamina cloridrato (vitamina B1) 300 mg:

eccipienti: Nucleo: talco, povidone, magnesio stearato;

rivestimento: acido metacrilico - etile acrilato copolimero (1:1), macrogol 6000, carmellosa sodica, talco.

Modificare le condizioni di conservazione riportate al paragrafo 5 «Come conservare Benerva» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario come di seguito indicato:

conservare a temperatura ambiente (15-25°C), nella confezione originale.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, Polonia;

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 20032 - Cormano (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

BENERVA «300 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister PVC/AL;

codice A.I.C.: 050430026;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

BENERVA «300 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister PVC/AL;

codice A.I.C.: 050430026;

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06008

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Periochip»

Con la determina n. aRM - 201/2026 - 4800 del 9 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dexcel Pharma Gmbh, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: PERIOCHIP;

Confezioni e descrizioni:

034089019 - «2,5 mg inserti dentali» blister da 10 inserti dentali;

034089021 - «2,5 mg inserti dentali» blister da 2 inserti dentali;

034089033 - «2,5 mg inserti dentali» blister da 20 inserti dentali.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A06026

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gentamicina Solfato Italfarmaco».

Con la determina n. aRM - 202/2026 - 68 del 9 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Italfarmaco S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GENTAMICINA SOLFATO ITALFARMACO;

confezione: 030161020 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A06027

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Erlotinib Tillomed».

Con la determina n. aRM - 203/2026 - 4374 del 10 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Tillomed Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ERLOTINIB TILLOMED

Confezioni e descrizioni:

048126015 «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-PVC divisibile per dose unitaria;

048126027 «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-PVC divisibile per dose unitaria;

048126039 «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-PVC divisibile per dose unitaria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A06028

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latafix»

Con la determina n. aRM - 204/2026 - 898 del 10 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della DOC Generici Srl, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: LATAFIX.

Confezioni e descrizioni:

041505013 «50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE 2,5 ml»;

041505025 «50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi LDPE 2,5 ml;

041505037 «50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi LDPE 2,5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A06029

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di macitentan, «Macitentan Bruno Farmaceutici».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 351 dell'11 novembre 2026

Codice pratica: MCA/2024/201.

Procedura europea n. MT/H/0748/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MACITENTAN BRUNO FARMACEUTICI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bruno Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), via delle Ande n. 15, cap 00144, Italia.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 052819012 (in base 10) 1LCX24 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 052819024 (in base 10) 1LCX2J (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 052819036 (in base 10) 1LCX2W (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in flacone hdpe con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 052819048 (in base 10) 1LCX38 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 052819051 (in base 10) 1LCX3C (in base 32).

Principio attivo: macitentan.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Torrent Pharma (Malta) Ltd. HHF 028 Hal Far Industrial Estate, Birzebbuga, BBG 3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione dl centri ospedalieri o dì specialisti: cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article* 21a, 22 or 22a *of Directive* 2001/83/EC» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura aggiuntiva di minimizzazione del rischio prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 4 febbraio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06030

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ditralia»

Estratto determina AAM/PPA n. 648/2026 del 6 novembre 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione Tipo IB Q.II.e.6.a.2 per il medicinale DITRALIA che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«25.000 u.i. capsule molli» 4 capsule in blister PVC-ACLAR/AL - A.I.C. 049895055 - base 10) 1HLPNH (base 32);

«50.000 u.i. capsule molli» 4 capsule in blister PVC-ACLAR/AL - A.I.C. n. 049895067 - base 10) 1HLPNV (base 32);

«25.000 u.i. film orodispersibile» 4 film in bustina opaca in pet/laminato estruso - A.I.C. 049895079 - base 10) 1HLPP7 (base 32);

«50.000 u.i. film orodispersibile» 4 film in bustina opaca in pet/laminato estruso - A.I.C. 049895081 - base 10) 1HLPP9 (base 32).

Principio attivo: colecalcierolo.

Codice pratica: C1B/2026/1506.

Procedura europea: NL/H/5172/001-004/IB/008.

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Lodi, via Martiri di Cefalonia n. 2, 26900 - Codice fiscale 10616310156.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A06031

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 19 novembre 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Disposizioni per l'avvio delle procedure di adesione della Repubblica Italiana al gruppo intergovernativo BRICS e al Nuovo Banco di Sviluppo (NDB)».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Beatrice Spitoni, via XX Settembre n. 6 - Perugia.

26A06167

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Cleveland (Ohio, Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Joseph Kenneth rosalina, Console onorario in Cleveland (Ohio, Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Detroit degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Detroit delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Detroit dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Detroit degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Detroit;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Detroit;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Detroit delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Detroit delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Detroit, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Detroit;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Detroit della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Detroit e restituzione al Consolato d'Italia in Detroit delle ricevute di avvenuta consegna;

o) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Detroit della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Detroit, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Detroit della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Detroit;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Detroit della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato d'Italia in Detroit;

t) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Detroit;

u) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato d'Italia in Detroit dello schedario dei connazionali residenti;

v) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2026

Il direttore generale: LIMONCINI

26A06032

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Dallas (Texas, Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Riccardo Lamon, Console onorario in Dallas (Texas, Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia a Houston;

b) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia a Houston delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

c) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia a Houston delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia a Houston competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

e) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

f) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

g) vidimazioni e legalizzazioni;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia a Houston della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini

che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia a Houston e restituzione al Consolato generale d'Italia a Houston delle ricevute di avvenuta consegna;

j) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia a Houston;

k) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia a Houston della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio — ETD — presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia a Houston, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

l) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia a Houston della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia a Houston e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia a Houston dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia a Houston della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

n) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia a Houston;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia a Houston;

p) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia a Houston dello schedario dei connazionali residenti;

q) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2026

Il direttore generale: LIMONCINI

26A06033

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Pubblicazione della comunicazione alla Commissione europea di approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Chianti».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C del 30 ottobre 2026 è stata pubblicata la comunicazione relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta - menzione tradizionale italiana: Denominazione di origine controllata e garantita - D.O.C.G. - dei vini «Chianti», avvenuta con il decreto ministeriale 5 giugno 2026, pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2026.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 27 ottobre 2026 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta - menzione tradizionale italiana: Denominazione di origine controllata e garantita D.O.C.G. - dei vini «Chianti» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito *web* ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Indicazioni geografiche e Specialità tradizionali garantite - Vini DOP e IGP - Elenchi e disciplinari di produzione», ovvero al seguente *link*: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

26A06048

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Disciplina delle modalità operative per la pubblicazione delle posizioni di lavoro ai fini dell'accesso ai benefici contributivi, la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie tramite il SIISL e gli obblighi di pubblicazione delle posizioni di lavoro da parte delle Agenzie per il lavoro.

Si comunica che, con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 134 del 5 ottobre 2026, sono state definite le modalità attuative dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198. Il provvedimento disciplina le modalità operative per la pubblicazione delle posizioni di lavoro ai fini dell'accesso ai benefici contributivi, la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie tramite il SIISL e gli obblighi di pubblicazione delle posizioni di lavoro da parte delle Agenzie per il lavoro. Il testo integrale del decreto, firmato dal Ministro il 5 ottobre 2026 e ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 26 ottobre 2026, al n. 1059, unitamente all'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante, è consultabile dal 29 ottobre 2026 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

26A06034

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-271) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



€ 1,00

